Assolto dal processo penale. Coinvolto dopo anni nel processo civile: la persecuzione del chirurgo

Sempre più frequentemente si assiste al fatto che un chirurgo indagato o imputato nel processo penale che riporta una archiviazione o un'assoluzione e pian piano riguadagna la tranquillità, dopo vario tempo, sbalordito, viene "ripescato" nel processo civile e coinvolto in anni di tortura giudiziaria perchè la struttura, citata dal paziente, lo chiama in causa.

Si arriva al paradosso che la "chiamata di terzo" obbliga il medico a difendersi anche nei confronti di CTU sfavorevoli in ambito civile, poiché gli esperti nominati dal Giudice ignorano o sono di contrario avviso, rispetto alle conclusioni scagionanti dei CT della Pubblica Accusa (PM) o dei periti del giudice penale !

E così dopo anni di sfide ed estenuante impegno, nel settore penale....si ricomincia nel civile.

La fattispecie è stata esaminata di recente dalla Corte di Cassazione (III Sez. Civ. n. 30601/2018) che ha ricostruito i principi che regolano la complessa materia.

La Suprema Corte ha escluso che la chiamata in causa implichi l'insorgenza di un "litisconsorzio necessario", statuendo che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza escludere la propria responsabilità, faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi"

La Corte di Cassazione, dunque, ritiene che n**on trovi applicazione la regola dell'estensione automatica a**l terzo chiamato della domanda risarcitoria attorea -svolta originariamente nei confronti della convenuta Azienda Sanitaria- quando il **medico non è chiamato nel giudizio come unico ed esclusivo responsabile del danno.**

Tutte le volte che il medico -terzo chiamato dall'Asl- entra nel processo **come co-obbligato e non come esclusivo responsabile** in alternativa all'ASL, la domanda **non si estende al terzo chiamato.**

Sussiste l'estensione automatica allorquando si chiami un terzo ritenendo che **lo stesso sia l'unico responsabile,** con conseguente esclusione di ogni profilo di propria responsabilità. Essendo "unico" il rapporto da accertare, si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti (che negano di essere entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria) sia il vero responsabile in via alternativa, con la conseguenza che il giudice può e deve esaminare le relative responsabilità senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Sent. 24294/2016 e Ordinanza n. 5580/2018).

Ma in genere, a parte disfunzioni macroscopiche della struttura, carenze di presidi e di cautele, **il "danno" è riferito all'errata prestazione del chirurgo**. Il paziente non soddisfatto nel processo penale perchè è stata esclusa la responsabilità cita il giudizio la sola Azienda. E' giusto che il medico sia nuovamente e penosamente coinvolto ?

Avv. Vania Cirese